

Allegato "B" al mio atto

Rep.n.119.896 - Racc.n.25.512

S T A T U T O

Articolo 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione **"OPERA COSTRUZIONI S.r.l."**

Articolo 2

II - La Società ha per oggetto:

1. la costruzione, la ristrutturazione, la demolizione, la trasformazione di fabbricati di ogni tipo e genere, nonché la realizzazione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, di opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, idraulico-forestale, di bonifica, di sistemazione forestale e di movimento terra; il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati in legno, metallo, cartongesso etc., utilizzati per lavori edili; lo smontaggio di elementi di amianto e il relativo smaltimento; la realizzazione di opere di bonifica di discariche e di ambienti contaminati di qualsiasi genere;
2. l'acquisto, la vendita e la permuta di terreni e fabbricati di ogni tipo; nonché la amministrazione, la gestione, l'affitto e la conduzione degli stessi;
3. - la realizzazione di impianti elettrici di qualsiasi tipo, civili e industriali;

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | - la realizzazione di centrali di trasformazione, di stazioni | |
| | e sottostazioni, di distribuzione in alta, media e bassa ten- | |
| | sione; | |
| | - la realizzazione di impianti televisivi e per segnali tele- | |
| | visivi; di trasmissione dati e radiofrequenza, quali impianti | |
| | di Banche Dati e relative interconnessioni; di impianti per | |
| | la ricezione, il trattamento di segnali radar, impianti tele- | |
| | fonici di qualsiasi genere e natura; di impianti satellitari; | |
| | di impianti per il trasferimento di energia in genere; di im- | |
| | pianti di allarme e sistemi di sicurezza; impianti fotovol- | |
| | taici e di qualsiasi altro genere e tipo da fonti rinnovabili; | |
| | 4. la realizzazione di impianti idraulici, di riscaldamento, | |
| | di condizionamento, di climatizzazione e di trasporto del gas; | |
| | 5. l'assunzione con ogni tipo di appalto e di sub appalto, | |
| | project financing, appalti-concorso e concessione da Enti, | |
| | Società, Pubbliche Amministrazioni e da privati delle suddet- | |
| | te attività, e il conferimento di appalti a terzi delle stes- | |
| | se. | |
| | La Società potrà compiere tutte le attività commerciali, mo- | |
| | biliari, immobiliari e finanziarie che siano strumentali o | |
| | connesse allo svolgimento dell' attività di cui sopra anche | |
| | attraverso l'assunzione di interessenze e partecipazioni in | |
| | altre società di qualsiasi altro tipo, aventi scopi affini o | |
| | analoghi. | |
| | La Società potrà inoltre assumere mutui anche agevolati ac- | |
| | | |

consentendo all'uopo a tutte le formalità ipotecarie, nonché ricevere o prestare avalli, fideiussioni e garanzie anche reali ed ipotecarie a favore proprio e di terzi.

Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

Articolo 3

La Società ha sede legale in L'Aquila.

L'Organo Amministrativo potrà istituire Sedi operative, secondarie e filiali, e trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune di L'Aquila senza che ciò comporti modifica dell'atto costitutivo. L'Assemblea potrà istituire, Sedi secondarie e filiali o trasferire la sede altrove, in Italia o all'estero.

Articolo 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 con possibilità di scioglimento anticipato, e prorogata su decisione dei soci.

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila\00).

Articolo 6

Le quote sociali sono liberamente negoziabili, ma in caso di vendita spetta ai Soci il diritto di prelazione sulle stesse, in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale so-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | ciale, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione | |
| | che il Socio cedente farà agli altri soci con lettera racco- | |
| | mandata. Il diritto di prelazione è escluso nell'ipotesi di | |
| | cessione di quote a favore di coniuge e di parenti in linea | |
| | retta. | |
| | In caso di aumento del capitale sociale è riservato il dirit- | |
| | to di opzione in favore dei Soci, in proporzione alla quota | |
| | da ciascuno posseduta. | |
| | In caso di decesso di uno dei Soci, il Socio superstite | |
| | sarà tenuto a liquidare agli eredi la quota spettante al | |
| | defunto sulla base dell'ultimo bilancio. | |
| | Il pagamento della quota dovrà essere fatto agli eredi del | |
| | Socio defunto entro sei mesi dalla data del decesso. | |
| | Sarà in facoltà del socio superstite continuare la Società | |
| | con gli eredi del defunto socio. | |
| | Articolo 7 | |
| | I Soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo ammini- | |
| | strativo, in conformità alle vigenti disposizioni di caratte- | |
| | re fiscale, finanziamenti con diritto di restituzione alla | |
| | Società anche non in proporzione alle rispettive quote di | |
| | partecipazione al capitale sociale, nei limiti e con le moda- | |
| | lità previste dalla normativa bancaria e creditizia. Salvo | |
| | diversa disposizione i versamenti effettuati dai Soci in fa- | |
| | vore della Società sono da considerarsi infruttiferi. | |
| | Articolo 8 | |
| | | |

La Società è amministrata, a scelta dell'Assemblea, da un Amministratore Unico, o da due Amministratori, o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, anche non soci.

L'Amministratore Unico, o i due Amministratori, oppure il Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, sono investiti dei più ampi poteri tanto per l'ordinaria quanto per la straordinaria amministrazione della Società, nulla escluso al di fuori di quelli che dalla legge e dal presente Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Unico, o i due Amministratori, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o eventualmente gli Amministratori delegati, se nominati, entro i limiti delle rispettive competenze, potranno nominare e revocare procuratori speciali per l'esecuzione di singoli atti o categorie di atti, o direttori determinandone i poteri.

La firma sociale e la Legale Rappresentanza della Società, tanto di fronte ai terzi che in giudizio, spettano all'Amministratore Unico, o ai due Amministratori, oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'esecuzione dei deliberati del Consiglio, ed eventualmente ad ogni Amministratore delegato nei limiti delle rispettive deleghe.

L'Amministratore Unico, o i due Amministratori, o i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca.

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | La nomina degli amministratori compete ai soci ai sensi del- | |
| | l'art. 2479 del c.c. | |
| | Nel caso di nomina di due Amministratori, gli stessi opere- | |
| | ranno disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione | |
| | e congiuntamente per gli atti di straordinaria amministra- | |
| | zione. | |
| | Si precisa, che rientrano nell'ambito dell'ordinaria ammini- | |
| | strazione anche le seguenti attività: | |
| | - la gestione di c/c bancari anche allo scoperto nei limiti | |
| | degli affidamenti accordati; | |
| | - l'emissione e sottoscrizione di assegni di c/c anche per | |
| | girate all'incasso; | |
| | - l'effettuazione di giroconti e bonifici a favore di chiunque ; | |
| | - l'effettuazione di depositi di somme in conto corrente; | |
| | - l'emissione e la presentazione di titoli di credito e rice- | |
| | vute bancarie, la girata e la presentazione allo sconto dei | |
| | medesimi, l'effettuazione di qualsiasi operazione bancaria | |
| | nei limiti degli affidamenti accordati, | |
| | Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Con- | |
| | siglio nomina tra i suoi membri il Presidente, se non già | |
| | nominato dall'Assemblea, e può inoltre nominare uno o più Am- | |
| | ministratori Delegati determinandone i poteri nel rispetto | |
| | delle norme di legge in materia. | |
| | Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede socia- | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | le o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presi- | |
| | dente lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno | |
| | due dei suoi componenti, o dal Collegio Sindacale, se nomina- | |
| | to. | |
| | Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera rac- | |
| | comandata spedita ai consiglieri ed ai sindaci, se nominati, | |
| | almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o | |
| | in caso d'urgenza con telegramma, telefax o via e-mail da in- | |
| | viarsi almeno un giorno prima, specificando le materie da | |
| | trattare. | |
| | La convocazione può essere anche verbale, ma in tal caso l'a- | |
| | dunanza è valida solo con la presenza di tutti i membri. | |
| | Il Segretario del Consiglio di Amministrazione potrà essere | |
| | un suo componente. | |
| | Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o | |
| | in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore più | |
| | anziano di età. | |
| | Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessa- | |
| | ria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. | |
| | In ogni caso le deliberazioni sono valide con il voto favore- | |
| | vole della maggioranza dei presenti. | |
| | Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o | |
| | più Consiglieri di amministrazione, quelli rimasti in carica | |
| | devono convocare l'Assemblea entro sette giorni, affinché la | |
| | stessa possa provvedere alla reintegrazione del Consiglio | |
| | | |

stesso.

Ai Consiglieri spettano i rimborsi delle spese sostenute e i compensi stabiliti con decisione dei Soci per ogni esercizio.

Articolo 9

I Soci possono adottare le loro decisioni, ai sensi dell'art. 2479 c.c., mediante consultazione scritta, con il solo limite delle materie espressamente riservate all'Assemblea dall'art. 2479 comma 4° c.c., attraverso scambio di corrispondenza e voto espresso per iscritto. Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Nella documentazione sottoscritta dai Soci risulterà l'oggetto delle decisioni ed i voti con cui sono state prese.

I Soci deliberano con la maggioranza di coloro che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale.

Articolo 10

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o da uno dei due Amministratori o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con Raccomandata A.R. inviata ai Soci, Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nella comunicazione saranno indicati il giorno, l'ora, il

luogo dell'Assemblea e l'ordine del giorno.

Ciascun socio ha il diritto di essere preventivamente informato sugli argomenti da trattare.

L'Assemblea potrà tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, e sarà presieduta dall'Amministratore Unico oppure da uno dei due Amministratori a scelta degli intervenuti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di loro assenza o impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2366 del C.C. commi 4° e 5°.

Ogni Socio iscritto nel Libro Soci ha diritto ad intervenire in Assemblea.

Potrà inoltre farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, e in tal caso si applicano le norme previste dall'art. 2479 bis c.c.

L'Assemblea è legalmente costituita da tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale, e delibera con maggioranza del 51% del capitale sociale.

Articolo 11

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 12

Il bilancio è redatto dagli Amministratori ai sensi di legge e viene presentato ai Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto disposto nel 1° comma

dell'art. 2478 bis c.c. e nel 2° comma dell'art. 2364 c.c.

Dagli utili risultanti dal bilancio sarà dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo sarà distribuito ai Soci, in proporzione alla quota da ciascuno posseduta, salva diversa deliberazione presa ai sensi del 3° comma dell'art. 2478 bis c.c.

Articolo 13

Nel caso sia da nominare ai sensi di legge, il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili, da nominarsi e retribuirsi a norma delle disposizioni di legge.

Al Collegio Sindacale spettano i compiti stabiliti dall'Art. 2403 e seguenti del C.C.

Articolo 14

Salvo le controversie inderogabilmente riservate alla cognizione dell'autorità giudiziaria, ogni altra controversia che dovesse sorgere fra i soci e la Società, oppure fra i soci stessi, riguardanti l'applicazione del presente atto, sarà rimessa alla Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila.

Articolo 15

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di Legge in materia.

Firmato - DI DONATO Ermanno

NANNI Domenica

Vincenzo Galeota Notaio